

DELIBERA N. 45 DEL 04/05/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: RINVIO TENUTA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE RELATIVA ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 10 NOVEMBRE 2020, ED ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO DI CUI ALL'ART. 233BIS, COMMA 3, DEL TUEL.

L'anno 2023 addì 04 del mese di maggio alle ore 09:30 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

| | | |
|------------------------|--------------|----------|
| MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE | Sindaco | Presente |
| MAQUIGNAZ NICOLE | Vice Sindaco | Assente |
| CICCO ELISA MAILA | Assessore | Presente |
| PASCARELLA RINO | Assessore | Assente |
| VALLET LUCA | Assessore | Presente |
| VUILLERMOZ CHANTAL | Assessore | Presente |

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Ragioneria

Oggetto: RINVIO TENUTA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE RELATIVA ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 10 NOVEMBRE 2020, ED ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO DI CUI ALL'ART 233BIS, COMMA 3, DEL TUEL.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.lgs. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato 4/3 allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;

VISTI i commi 1 e 3 dell'art. 227 del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L. che, rispettivamente, recitano:

“1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

...

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.”

VISTO il comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L), che recita:

“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.”;

VISTA la Faq n. 30 del 18 aprile 2018, della Commissione Ministeriale per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali (Arconet), che recita:

“Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti che permane comunque l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'inventario.”;

VISTO il comunicato del MEF prot n. 59221 del 02.04.2019, ad oggetto: *“Semplificazione degli adempimenti relativi alla contabilità economico patrimoniale e al bilancio consolidato”;*

VISTO l'art. 15quater della Legge 28 giugno 2019, n. 58 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*), che ha modificato l'articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in materia di contabilità economico-patrimoniale dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), dove è stabilito che:

- nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla

tenuta della contabilità economico-patrimoniale e della formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le parole: *“fino all'esercizio 2017”* sono sostituite dalle seguenti: *“fino all'esercizio 2019”*;

- gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento per gli affari regionali, da emanarsi entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3bis del citato decreto legislativo n.118 del 2011;

CONSIDERATO che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'esercizio 2019, hanno potuto avvalersi, deliberando esplicitamente in tale senso, della facoltà, prevista dal comma 2 dell'articolo 232 del TUEL, come modificato dal comma 2ter dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

CONSIDERATO che il citato articolo 232 stabilisce, al comma 2, che gli enti locali che optano per tale facoltà devono allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.lgs.118/2011 e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali;

RICHIAMATO il Decreto del MEF del 12 ottobre 2021, avente ad oggetto *“Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del sopraccitato Decreto, la Giunta comunale può rinviare la tenuta della contabilità economico-patrimoniale mediante redazione ed approvazione di apposita deliberazione di rinvio;

RICHIAMATO, altresì, il punto 1 dell'allegato A del sopraccitato decreto, dove è disposto quanto segue:

“La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009”;

CONSIDERATO che:

- gli enti che non tengono la contabilità economico - patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato;
- tale deliberazione rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di

cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL;

CONSIDERATO che gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2022 devono allegare, tuttavia, al rendiconto 2022 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022, redatta secondo lo schema del rendiconto della gestione riportato nell'allegato n. 10 al decreto legislativo 118/ 2011 e secondo modalità semplificate determinate da un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali;

CONSIDERATO che, a tale proposito, l'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* - TUEL) dispone:

- al comma 1, che gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale;
- al comma 2, che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti hanno la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

VISTO l'art. 233bis, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 831, della legge 145/2018;

RICHIAMATA la nota tecnica in merito alle nuove disposizioni relative al bilancio di pluriennale previsione per il triennio 2022/2024a predisposta dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e trasmessa agli Enti locali;

VISTO il vigente T.U.E.L. e, in particolare, l'art. 48 relativo alle attribuzioni della Giunta comunale;

CONSIDERATO che, al fine esercitare la suddetta facoltà è necessaria un'apposita deliberazione della Giunta comunale;

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e, particolarmente, l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;



- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 12 del 29/03/2023**, con la quale si approvavano il bilancio pluriennale di previsione e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 31 del 16/03/2022**, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L. R. 7/12/1998, n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

DI AVVALERSI, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, della facoltà concessa dalla norma in merito alla possibilità di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ai sensi del D.lgs. 118/2011, utilizzando le modalità semplificate definite dall'allegato A del Decreto del MEF del 12 ottobre 2021 ed allegando al rendiconto 2022 la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DI DARE ATTO che al rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022 verrà allegato lo stato patrimoniale aggiornato al 31.12.2022 e redatto in forma semplificata in applicazione delle disposizioni normative sopra richiamate;

DI DARE ATTO inoltre che la presente delibera rappresenta l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del T.U.E.L.;

DI TRASMETTERE la presente ai competenti Uffici comunali e all'Organo di revisione del Comune.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott. REY RENÉ

COMUNE | COMMUNE



VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste